

LA POTESTÀ SUI BENI ECCLESIASTICI
A PROPOSITO DI UNO STUDIO
STORICO-GIURIDICO SU DI UNA QUESTIONE DECISIVA
PER LA LIBERTÀ DELLA CHIESA*

MARTIN GRICHTING, già noto per le sue ricerche sulle anomalie del diritto ecclesiastico svizzero,¹ ha pubblicato un'ampia ricerca, il cui titolo potrebbe essere così tradotto: *La potestà sui beni ecclesiastici a livello diocesano e parrocchiale*. L'importanza di questo studio giustifica una nota bibliografica, nella quale cercherò di offrire una sintesi degli aspetti più rilevanti.

Il CIC stabilisce che siano il vescovo diocesano e il parroco a decidere, nel rispettivo ambito, circa l'uso dei beni ecclesiastici, ovviamente sempre nei limiti delle finalità che il diritto canonico stabilisce per i beni ecclesiastici stessi. Il Codice prescrive inoltre che, sia il vescovo diocesano sia il parroco, devono consultare gli appositi consigli che, con le loro conoscenze economiche e giuridiche, sono a disposizione delle suddette autorità ecclesiastiche. Di conseguenza, la domanda su chi gestisce i beni ecclesiastici a livello di diocesi e parrocchia sembrerebbe avere una chiara risposta.

Attualmente esiste però, in diversi Cantoni della Svizzera, un sistema di diritto ecclesiastico per cui non sono i vescovi – e, nel loro ambito, i parroci – ad avere potestà sui beni ecclesiastici. Sono piuttosto le *Chiese cantonali* e i *Comuni parrocchiali*,² creati dallo Stato, a gestire indipendentemente dalla gerarchia ecclesiastica praticamente tutti i mezzi economici disponibili per gli

* Martin GRICHTING, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*, EOS Verlag, St. Ottilien 2007, pp. 105 + 691. Il volume comprende un'ampia bibliografia con le fonti (pp. xvii-xxx1), la letteratura secondaria (pp. xxx1-xcviii), un indice dei canonici citati del CIC/17 e del CIC/83, un indice delle materie e un indice dei nomi. La ricerca venne svolta presso l'Istituto di Diritto Canonico di Monaco Klaus Mörsdorf Studium sotto la direzione del prof. Winfried Aymans ed è stata accolta quale Abilitazione alla libera docenza.

¹ M. GRICHTING, *Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Edizioni Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. xv+337. Titolo originale dell'opera: *Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich* (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Bd. 47), Universitätsverlag, Freiburg Schweiz 1997. Su questa monografia cfr. la mia nota bibliografica *I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998), 611-620.

² Chiamati in tedesco «Landeskirchen» e «Kirchgemeinden». Si tratta di enti civili, orga-

scopi ecclesiastici. L'Autore dell'opera – egli stesso svizzero – si è proposto di indagare se in altri paesi ci siano, o siano esistite, situazioni paragonabili a quella descritta. Si chiede anzi, in modo ancora più radicale, se la situazione svizzera non rifletta una problematica ben più profonda.

Grichting ha seguito il metodo storico-giuridico, ad eccezione dell'ultimo capitolo, di natura prettamente canonistica, nel quale illustra come nel ventesimo secolo la Chiesa, con la sua legislazione, abbia tratto profitto dalle lezioni della storia.

I. L'EVOLUZIONE STORICA A PARTIRE DAL V SECOLO

1. *Il sistema di chiese proprie*

La problematica studiata dall'Autore emerge, a livello storico-ecclesiastico, già a partire dal quinto secolo. Dopo il crollo dell'Impero romano, in quegli ambiti dove si era creato un vuoto di potere, subentrarono delle autorità locali. I feudatari cominciarono a costruire nei loro possedimenti delle chiese considerandole, insieme con i sacerdoti ivi impegnati, come di loro proprietà. Lo sviluppo delle cosiddette chiese proprie era già stato descritto nei tratti fondamentali da Ulrich Stutz, ma Grichting lo rivisita e – utilizzando la letteratura pubblicata successivamente – arriva a modificare in modo non irrilevante le conclusioni di Stutz. Con un puntuale riferimento alle fonti, egli mostra come i feudatari, padroni delle chiese proprie, divennero sempre di più una potestà in concorrenza con i vescovi. Successivamente espone la riforma legislativa dei carolingi con cui venivano arginati gli abusi più gravi. Di fatto erano però i padroni delle chiese proprie a dominare sulle loro chiese. Il possesso e la potestà sui beni ecclesiastici diventavano così il mezzo per esercitare un'influenza esterna sulla Chiesa e sulla sua missione, e ciò su una base di diritto puramente civile.

Grichting si sofferma poi ad illustrare, nel contesto della lotta per le investiture, lo sforzo centenario della Chiesa per abolire il problematico sistema delle chiese proprie. Tale sistema si era esteso a partire dalle chiese inferiori (a livello di parrocchia), giungendo a livello diocesano e causando le note dispute tra *Sacerdotium* e *Regnum*. L'Autore mostra come sia stato possibile combattere efficacemente il sistema delle chiese proprie solo dopo la fondamentale chiarificazione nella lotta per le investiture.

A tal proposito va ricordato l'importante ruolo di Graziano e del suo commentatore Rufino. Essi ci mostrano che già allora la politica della Chiesa era caratterizzata dall'impegno per ristabilire la sua potestà e la sua competenza

nizzati democraticamente, composti da fedeli che gestiscono i beni ecclesiastici sulla base del diritto statale.

sui beni ecclesiastici, annullando quanto si era creato con il sistema delle chiese proprie, eliminando cioè quella seconda potestà amministrativa in ambito ecclesiastico che poggiava su titoli di diritto civile ed era indipendente dalla gerarchia ecclesiastica. Graziano, e poi soprattutto Rufino, hanno contribuito a far sì che la Chiesa riacquistasse la potestà sui beni ecclesiastici mediante l'invenzione del diritto di patronato. I padroni delle chiese proprie perdevano così i loro diritti di proprietà sulle chiese costruite da loro o dai loro antenati. I sacerdoti che svolgevano il compito pastorale presso queste chiese venivano nuovamente sottoposti alla giurisdizione del loro vescovo, alla quale risultavano prima troppo spesso sottratti per la posizione preminente dei padroni delle chiese proprie. In cambio della loro rinuncia, ai padroni delle chiese proprie veniva assegnato – adesso però sulla base del diritto canonico – il diritto di patronato che consisteva essenzialmente nella presentazione del parroco al vescovo e che esiste in parte ancora oggi. Con riferimento a Peter Landau, l'Autore così descrive il risultato di questo processo di trasformazione: «La posizione di potere fondata sul diritto civile di laici nei confronti della Chiesa, potere che essi esercitavano come padroni delle chiese proprie, diventava un compito dei laici all'interno della Chiesa, che esercitavano come padroni» (p. 50).

2. *Alto e tardo Medioevo*

La lotta per le investiture a livello di diocesi, e l'introduzione del diritto di patronato a livello parrocchiale, avevano portato a soluzioni accettabili per la Chiesa. Non si era tuttavia ancora eliminato il problema posto da una seconda potestà all'interno dell'ambito ecclesiastico fondata su titoli di diritto statale. Nell'alto e soprattutto nel tardo Medioevo tale problema si manifestava di nuovo, sebbene in un altro modo. A causa del numero enormemente crescente di fondazioni di altari e di Messe perpetue, attraverso la costruzione di chiese in campagna e l'assunzione di cappellani che non possedevano lo statuto giuridico di parroci, nell'ambito infraparrocchiale sorgevano di nuovo situazioni giuridiche e impiegatizie di *diritto privato*. Questo ambito non era compreso nel diritto di patronato, così che, secondo i principi del diritto statale, i fondatori di altari e di stipendi per le Messe potevano assumere dei sacerdoti. Il noto fenomeno di un proletariato di preti dedicati a celebrare Messe ha origine appunto in queste fondazioni. Sia nella città sia in campagna, questi sacerdoti finivano per dipendere economicamente dai fondatori, ma gradualmente le autorità politiche presero sempre più il posto dei fondatori, assumendo così l'amministrazione delle fondazioni di altari e di Messe. Perciò nell'epoca antecedente la Riforma una grande parte del basso clero dipendeva teoricamente dal vescovo diocesano, ma in pratica dipendeva dalle città e dai comuni. Questi ultimi assumevano e licenziavano i *loro*

sacerdoti secondo il diritto privato. Il conseguente potere che le istituzioni politiche esercitavano su gran parte del clero viene considerato un fattore essenziale nell'imporsi della Riforma protestante. Si intuisce così la rilevanza che ha la potestà sui beni ecclesiastici per la Chiesa, per la sua unità e per la sua missione.

In un *excursus* l'Autore mostra, sull'esempio della Svizzera, come la mentalità di *economia privata* – formatasi nel tardo Medioevo nei confronti del basso clero – abbia infine minato anche il diritto di patronato. A partire dal quindicesimo secolo, in alcune parti della Svizzera, i parroci canonici venivano di fatto trattati come i sopraccitati preti dedicati a celebrare la Messa. In pratica, dei parroci canonicamente eletti venivano liberamente assunti e licenziati dai comuni, il che ostacolava, non ultimo, la libera proclamazione della parola di Dio.

II. LO SVILUPPO DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE IN POI

Lo studio si concentra decisamente sull'età moderna e cioè sulla situazione venutasi a creare dopo la Rivoluzione francese. L'Autore traccia lo sviluppo del diritto patrimoniale in diversi paesi e indaga sui diversi tentativi di sottrarre i beni ecclesiastici, o almeno la loro amministrazione, alla gerarchia ecclesiastica per farli diventare la base di un secondo potere all'interno dell'ambito ecclesiale.

1. Austria

Nel caso dell'Austria occorre anzitutto fare riferimento al giuseppinismo, che può essere descritto come il tentativo di riformare la Chiesa mediante una redistribuzione dei beni ecclesiastici, effettuata dallo Stato allo scopo di trovare una forma che risultasse utile ad uno Stato che si stava modernizzando. Giuseppe II creò i Fondi per il culto, dalla cui amministrazione veniva peraltro esclusa la gerarchia ecclesiastica. Essi dovevano servire a trasformare la Chiesa e a costringerla ad una pastorale che risultasse *utile* nell'ottica dello Stato. Gli ordini religiosi venivano in gran parte soppressi e lo Stato usava quanto ricavava dalla vendita dei loro beni esclusivamente per la fondazione di nuove parrocchie e per retribuire i parroci.

L'Autore si concentra poi sullo sviluppo successivo al 1848. Dopo la rivoluzione di quell'anno, ci furono in Austria seri tentativi di sottrarre alla gerarchia la potestà sui beni ecclesiastici e di trasferire questi beni a degli organi costituiti dallo Stato e strutturati democraticamente. A questi intenti era sempre connesso il tentativo di indebolire la gerarchia ecclesiastica, di paralizzare con ciò la Chiesa stessa e di indebolire le organizzazioni politiche dei cattolici. Il primo tentativo naufragò negli anni 1848/1849 durante le confusioni rivoluzionarie. Nell'ambito del *Kulturkampf* del 1874 avveniva un secon-

do tentativo con l'erezione di «Comuni parrocchiali», che si arenò a causa di cambiamenti politici. Durante il nazionalsocialismo falliva per la terza volta il tentativo di mettere in concorrenza vescovi e parroci tramite delle associazioni democraticamente strutturate che avrebbero dovuto disporre dei beni ecclesiastici. Paradossalmente è stata poi la legislazione nazionalsocialista che ha fornito alla Chiesa austriaca il sistema per autofinanziarsi in modo conforme alla sua missione pastorale.

2. Francia

Grichting mostra in questo capitolo come in Francia lo Stato, dopo la Rivoluzione francese, per tre volte – con modalità diverse – abbia sottratto alla Chiesa la potestà sui beni ecclesiastici. Nel contesto della Rivoluzione francese la Chiesa veniva totalmente secolarizzata. Con ciò lo Stato l'aveva resa completamente indifesa e la poteva riformare mediante la costituzione civile secondo la propria ideologia. Però questo tentativo naufragò miseramente nella confusione rivoluzionaria. Successivamente Napoleone risanava in parte la Chiesa, dal punto di vista economico, ma si rifiutò di ridarle l'indipendenza economica. Per il clero introduceva invece lo stipendio statale, che aveva come fine l'integrazione della sotto l'autorità dello Stato. Vescovi e parroci diventavano in pratica impiegati dello Stato. Dal punto di vista istituzionale, lo Stato paralizzava l'influsso della gerarchia sui beni ecclesiastici – che si stavano lentamente ristabilendo – con la creazione di persone giuridiche, i cosiddetti «Établissements publics du culte», che ignoravano in gran parte la struttura gerarchica della Chiesa e sottomettevano l'amministrazione economica ecclesiastica ad un controllo democratico da parte dei fedeli. In tal senso l'intromissione nella gestione dei beni ecclesiastici che si andavano ricostituendo aveva di nuovo lo scopo di tenere a bada la Chiesa.

Il capitolo probabilmente più drammatico della storia ecclesiastica francese moderna è costituito dalla legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato.³ Secondo tale legge, la Chiesa doveva trasferire i beni ecclesiastici – finora gestiti dai citati «Établissements publics du culte» – alle cosiddette «Associations cultuelles». I primi rispettavano ancora, almeno in minima parte, la struttura gerarchica della Chiesa, mentre in queste Associazioni culturali, democraticamente strutturate, il vescovo diocesano non avrebbe avuto più nessuna autorità. Inoltre il parroco si sarebbe trovato nel consiglio di amministrazione solo come uno tra tanti, e così la sua posizione canonica non sarebbe stata rispettata. Perciò sarebbe stata creata anche qui un'istituzione di diritto statale che avrebbe disposto dei beni ecclesiastici in concorrenza con

³ Sul tema cfr. M. GRICHTING, *Pio X e la separazione fra Chiesa e Stato in Francia*, in *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. Cattaneo, Ed. Marcianum Press, Venezia 2006, pp. 253-266.

la gerarchia ecclesiastica. Pio X rifiutò però decisamente tale legge, preferendo subire le sanzioni che erano state previste della legge del 1905. Per la seconda volta dopo il 1789 la Chiesa perdeva così tutti i suoi beni. Solo nel 1924 si trovava un *modus vivendi*: la Chiesa accettava la legge del 1905, ma fondava solo una Associazione di culto a livello di diocesi, l'«Association diocésaine».

3. Italia

Fino a poco tempo fa, in Italia esisteva in pratica un sistema di pagamento statale del clero. Gli inizi di questa pratica risalgono a Napoleone che, sulle tracce di Giuseppe II, tentava di eliminare gli ordini religiosi e di riversare i loro beni ai parroci, considerati più utili. Questa idea fu accolta dal movimento per l'unità d'Italia, dapprima in Piemonte-Sardegna, dove nel 1855 fu istituita una *Cassa ecclesiastica* simile ai fondi di religione esistenti in Austria. Tale cassa era alimentata dai beni degli ordini religiosi eliminati e aveva come fine di migliorare la situazione economica del clero parrocchiale. Dopo l'unificazione d'Italia la *Cassa ecclesiastica* veniva estesa a tutto il paese ed è esistita come *Fondo per il culto* fino alla riorganizzazione del finanziamento della Chiesa italiana negli anni ottanta del ventesimo secolo.

Accanto a questo metodo *classico* di sottrarre alla Chiesa la potestà su parte dei beni ecclesiastici e di impiegarlo poi secondo l'intenzione statale per riformare la Chiesa, l'Autore scopre ben altro. Durante l'unificazione d'Italia sono stati seriamente considerati e addirittura discussi in parlamento dei modelli legislativi per sottrarre tutti i beni ecclesiastici all'influsso della gerarchia e per trasferirli a delle istituzioni democratiche. Il successore di Cavour nell'ufficio di presidente del consiglio dei ministri, Bettino Ricasoli, fu il primo a proporre la fondazione di «Congregazioni parrocchiali» o «diocesane». Una proposta legislativa in tal senso veniva però scartata dal parlamento nel 1865. Durante l'elaborazione della legge di garanzia (1870/1871), che si era resa necessaria per chiarire lo statuto di diritto (internazionale) della Sede Apostolica dopo l'abolizione dello Stato della Chiesa, si tentò un'altra volta di sganciare dalla Chiesa alcuni beni che servivano per scopi ecclesiastici e di affidarli ad una diversa struttura, indipendente dalla gerarchia ecclesiastica. Anche questo tentativo falliva però miseramente e il *Fondo per il culto* diventava un provvisorio permanente. Solo dopo il Vaticano II e dopo che lo Stato ebbe abbandonato definitivamente l'intenzione di voler riformare la Chiesa attraverso interventi sui beni ecclesiastici, poteva essere creato il nuovo sistema di finanziamento ecclesiastico tuttora vigente. L'Autore ne traccia nascita e lo descrive nei suoi tratti fondamentali. Il nuovo sistema di finanziamento ecclesiastico rispetta ora il diritto della Chiesa di amministrare e impiegare i propri beni secondo i propri principi.

4. Germania

Anche in Germania si osservano diverse forme di intervento dello Stato con cui si è cercato di sottrarre alla gerarchia ecclesiastica la potestà sui beni ecclesiastici, sempre allo scopo di avere più influsso sulla Chiesa e di adeguarne l'azione alla politica statale.

L'Autore, ricorrendo alle fonti, descrive la secolarizzazione verificatasi dopo il *Reichsdeputationshauptschluss* (decisione parlamentare) del 1803. C'è da rimarcare che la secolarizzazione del 1803 non avveniva in modo confuso e generale, ma – dal punto di vista statale – aveva una chiara intenzione di *rimodellare ecclesiastica*. Così venivano lasciati alla Chiesa i beni ecclesiastici della parrocchia. Ciò significava che in futuro essa doveva impegnarsi soprattutto nella pastorale concreta e *utile* a livello locale. Le velleità politiche della Chiesa dovevano invece essere arginate attraverso l'eliminazione della dotazione delle diocesi e dei capitoli diocesani, che difatti non furono mai ricostituiti.

Anche dopo il 1803 emerse spesso uno spirito di Chiesa statale, sul quale pesava lo spirito del Diritto Comune Prussiano che contrastava nettamente con le proprietà della Chiesa cattolica. Ciò risultò scomodo per la Chiesa, soprattutto circa il diritto patrimoniale. La Chiesa conquistò una certa libertà solo con la rivoluzione del 1848. Nel *Kulturkampf* si cercò di indebolire la Chiesa e le forze politiche ad essa connesse con un nuovo intervento statale sui beni ecclesiastici. In questo contesto è nota la cosiddetta *Brotkorbgesetz* (= Legge del cesto di pane), mediante la quale ad alcuni vescovi e parroci scomodi veniva tolto lo stipendio che lo Stato, dopo la secolarizzazione del 1803, avrebbe dovuto elargire. Si faceva inoltre sentire la mancanza di dotazione delle sedi vescovili e del capitolo diocesano. Lo stipendio statale, che ne aveva preso il posto, poteva per l'appunto essere usato come mezzo di pressione o addirittura essere tolto completamente. Di significato decisivo ed effetto ancora più duraturo della *Brotkorbgesetz* fu invece la legge sull'amministrazione dei beni del 1875. Venne creata una seconda forza accanto alla parrocchia, largamente indipendente dalla gerarchia ecclesiastica, che doveva amministrare i beni parrocchiali. L'intento era chiaro. Uno dei padri spirituali della legge, il canonista protestante Paul Hinschius, l'ha riassunto nei seguenti termini: «La legge offre ai laici la possibilità di sottrarsi all'influsso onnipotente del clero nell'amministrazione delle faccende economiche ecclesiastiche e può diventare così punto di partenza per un rifiuto della prepotenza clericale anche in altri contesti» (p. 228). Ma grazie alla lealtà dei laici cattolici, che non si facevano mettere contro i loro parroci e i loro vescovi, questo tentativo di dividere e paralizzare la Chiesa – con la creazione di una seconda gerarchia fondata sull'amministrazione dei beni ecclesiastici –, fallì.

Il diritto ecclesiastico tedesco respirò l'aria del *Kulturkampf* – o quanto meno la prepotenza statale verso la Chiesa – ancora per molto tempo. Ciò è riscontrabile ad esempio nella legge prussiana sull'amministrazione dei beni del 1924, o nella cosiddetta «teoria dei correlati» che veniva discussa tra le due guerre mondiali, secondo la quale la messa a disposizione del diritto di tassazione alla Chiesa avrebbe dovuto conferire allo Stato un ampio diritto di intervento sulle modalità dell'amministrazione ecclesiastica dei beni. Solo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale si è riusciti a superare il giurisdizionalismo in tutta la Germania. Attraverso l'introduzione della tassa ecclesiastica diocesana, si è potuta risolvere in gran parte la problematica delle comunità parrocchiali che costituivano un secondo centro di potere nell'ambito ecclesiastico. Attualmente le comunità parrocchiali non sono più, come si pensava in origine, avversarie di vescovi e parroci, ma beneficiano di contributi (cosiddetti *Schlüsselzuweisungen*) messi a disposizione e controllati abbastanza severamente dall'ordinariato diocesano. I mezzi economici non provengono più direttamente dai fedeli ma dalla diocesi, cui attiene la responsabilità principale dal punto di vista del diritto patrimoniale.

L'Autore illustra anche lo sviluppo nella Baviera, che però non si distingue in modo significativo da quanto avviene nel resto della Germania. Per ultimo Grichting esamina le richieste del sinodo di Würzburg riguardo all'amministrazione dei beni nelle diocesi. Egli conclude dicendo che lo sviluppo degli ultimi duecento anni in Germania ha portato, sebbene non in modo lineare, ad una amministrazione economica autonoma della Chiesa, come corrisponde alla sua natura.

5. Stati Uniti d'America

Gli sviluppi del diritto patrimoniale dei paesi finora esaminati hanno mostrato come lo Stato abbia ripetutamente tentato di costituire una seconda forza in concorrenza alla gerarchia, sottraendo in un modo o nell'altro l'amministrazione dei beni ecclesiastici alla struttura ecclesiastica. In altri casi lo Stato stesso ha posto sotto la propria amministrazione i beni ecclesiastici (incameramento), per poter così influire a piacimento sulla Chiesa e sulla sua missione.

A causa della separazione tra Chiesa e Stato che vige negli Stati Uniti d'America, ciò non è quasi mai avvenuto. I problemi di diritto patrimoniale della Chiesa cattolica non furono perciò causati da particolari interventi statali, ma dal fatto che la Chiesa con le sue strutture e il suo diritto non era stata riconosciuta dal diritto statale. Di conseguenza la Chiesa dovette usare delle figure giuridiche non consone alla sua natura per assicurare civilmente i suoi beni.

Su questo sfondo si è combattuto un conflitto interno alla Chiesa che cominciò all'incirca nel 1780 e durò oltre 70 anni. La Chiesa era in pratica

costretta a lasciar amministrare i suoi beni da cosiddetti «trustees», ossia da fiduciari. Nelle loro faccende economiche questi ultimi erano completamente indipendenti dal relativo parroco o vescovo. Da ciò derivarono lunghi conflitti in tante «congregations» – nel diciannovesimo secolo non si poteva ancora parlare di parrocchie costituite canonicamente. Spesso si trattava di voler preservare la propria identità nazionale o, nel caso dei sacerdoti, di cercare un proprio profilo. Qualche volta si tentò anche di democraticizzare la Chiesa attraverso il sistema dei *trustees* – che in fondo era democratico – e ciò come contributo all'inculturazione della Chiesa nell'ambiente nordamericano.

Il sistema dei *trustees* permetteva a laici e sacerdoti – se riuscivano ad attrarre i *trustees*-laici dalla loro parte – di imporre le loro idee, secondo il motto «chi paga, comanda». I vescovi erano di solito impotenti, perché privi di una base legale. I sacerdoti venivano stipendiati dai *trustees* e perciò i vescovi non potevano nemmeno nominarli contro la volontà dei *trustees*. E se i *trustees* lincenziavano un sacerdote, non c'era nessuna possibilità per il vescovo di tenerlo comunque in parrocchia.⁴

Con un attento uso delle fonti, l'Autore illustra dettagliatamente alcuni conflitti di questo tipo, a partire da New York, dove già negli anni 80 del diciottesimo secolo scoppiò una lite tra il superiore della Missione Americana, John Carroll, e i *trustees*. Questi conflitti si acutizzarono soprattutto dopo la morte di Carrol nel 1815. A causa della problematica relativa ai *trustees*, la Chiesa dell'America del Nord rischiò di affondare in scismi e caos. Ciò rese necessario, negli anni 20 del diciannovesimo secolo, il ripetuto intervento del papa. In seguito i *trustees* ribelli furono scomunicati e i vescovi tentarono, ricorrendo al diritto statuale, di assicurarsi i beni ecclesiastici. Ma anche questo portò nuovi problemi, perché in quel momento l'unica possibilità era che i vescovi e i parroci conservassero i beni ecclesiastici praticamente come beni privati e li lasciassero in eredità, mediante testamento, ai loro successori. Ma anche così i beni ecclesiastici talvolta erano a rischio. Infine i vescovi si accordarono su una procedura comune e raggiunsero intorno all'anno 1850 una relativa riappacificazione.

Solo nel 1911 si trovò una linea comune per tutto il paese, e ciò in collaborazione con la Sede Apostolica. È interessante notare che quest'ultima rifiutò la possibilità di trattare i beni ecclesiastici come fossero beni privati. Non veniva nemmeno consigliato l'uso della figura legale del «*Corporation sole*», che di fatto faceva del vescovo un padrone unico e insindacabile. La

⁴ La questione era già stata studiata – anche se non con tutti i documenti di cui ha potuto avvalersi Grichting – da E. CORECCO nella monografia *La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, Brescia 1970.

Santa Sede raccomandò di applicare invece, negli Stati federali ove questo fosse possibile, un modello sviluppato nello Stato di New York e riconosciuto dallo Stato: il vescovo, il vicario generale e il parroco, più due laici eletti annualmente, dovevano amministrare i beni ecclesiastici locali. Ciò doveva escludere l'esistenza di un secondo centro di potere che si avvalsesse della potestà sui beni ecclesiastici. Il vescovo o rispettivamente il parroco dovevano essere determinanti per l'amministrazione e l'uso dei beni ecclesiastici. Nel contempo dovevano essere controllati nelle loro faccende finanziarie attraverso la collaborazione di due laici.

6. Svizzera

La descrizione della situazione nella Svizzera non si è dimostrata facile, visto che ognuno dei 26 Cantoni o Semicantoni possiede un proprio diritto ecclesiastico indipendente, con un relativo sviluppo storico.⁵ Era perciò necessaria una selezione. L'Autore ha scelto Berna, un Cantone originariamente protestante, poi Argovia, un cosiddetto Cantone *paritetico*, cioè confessionalmente misto, e infine Lucerna, un cantone tradizionalmente cattolico.

Anche se dopo la Rivoluzione francese la situazione nei suddetti Cantoni si presentava assai diversificata, attualmente, dal punto di vista del diritto ecclesiastico, la situazione è abbastanza uniforme. Molto presto il Canton Berna, in origine completamente protestante, tentava di integrare i cattolici nel suo sistema di diritto ecclesiastico. Per i cattolici ciò aveva come conseguenza il dover accettare accanto alla parrocchia una seconda organizzazione creata dallo Stato che acquistava man mano anche più competenza finanziaria.

Il Congresso di Vienna conferiva nel 1815 al Canton Berna circa 50.000 cattolici che vivevano nel Giura, un territorio prevalentemente cattolico. Griehing illustra come questi cattolici furono costretti – dapprima dolcemente, poi, nell'ambito del *Kulturkampf*, con la forza – ad accettare il sistema ecclesiastico protestante di Berna. Il risultato fu la creazione estensiva di *Comuni parrocchiali*, completamente indipendenti dal vescovo e dal parroco, che disponevano di entrate attraverso le tasse ecclesiastiche. Più tardi i *Comuni parrocchiali* sono stati ricompresi nelle cosiddette *Chiese cantonali*, che a loro volta sono legalmente autonome rispetto al vescovo diocesano (di Basilea).

Nel cantone di Argovia, confessionalmente misto, i cattolici furono sottoposti, dopo un iniziale rispetto, a dei regolamenti simili a quelli già in vigore per la Comunità protestante. In una fase successiva, durante il diciannovesimo secolo, i presunti diritti statali sulla Chiesa venivano restituiti non alla

⁵ Sulla situazione in Svizzera cfr. anche il mio articolo *Le anomalie del Diritto ecclesiastico in Svizzera*, «Rivista teologica di Lugano» 10 (2005), 273-285.

Chiesa come tale, ma ai cittadini cattolici intesi come corporazione. I cattolici acconsentivano, perché ciò appariva loro come una liberazione dall'oppressione dello Stato che, soprattutto dopo il 1840, era diventata insopportabile. Ma il trasferimento della potestà sui beni ecclesiastici ai cattolici non portò alla liberazione della Chiesa come tale, ma piuttosto alla creazione di *Comuni parrocchiali* e di *Chiese cantonali* che dovettero assumersi gli interessi dei cattolici. Così sorgeva anche nel Cantone di Argovia – senza dubbio con buone intenzioni – una duplice struttura ecclesiale con *Chiese cantonali* e *Comuni parrocchiali* accanto alla diocesi e alle parrocchie. Con ciò la struttura creata dallo Stato dispone di quasi tutti i mezzi economici necessari per il finanziamento della vita ecclesiale.

Nel Canton Lucerna, tradizionalmente cattolico, già nei tempi del vicario generale di Costanza, von Wessenberg, stava prendendo piede una Chiesa di Stato di tipo protestante. Costui si accordò con il Canton Lucerna su una *Cassa ecclesiastica*, simile al *Fondo per il culto*, che di fatto concedette allo Stato la sovranità. Era perciò lo Stato a moderare la situazione finanziaria della Chiesa e poteva così esercitare un influsso determinante sulle singole prebende. Attraverso interventi delle autorità statali già nella prima metà del diciannovesimo secolo, veniva inoltre sottratta ai parroci gran parte dell'amministrazione dei beni ecclesiastici locali per essere affidata ai comuni parrocchiali di nuova costituzione. Un'ultima occasione per strutturare il diritto patrimoniale canonico secondo i principi ecclesiali si presentò negli anni 1920/1921. Lo Stato federale svizzero rifiutò però con argomenti deboli un concordato tra Lucerna e la Sede Apostolica. Di fatto rimase allora solo la possibilità di regolare la situazione patrimoniale della Chiesa sulla base del diritto statale. Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si dovette procedere ad un conguaglio finanziario nel Cantone, ciò fu possibile solo sulla base dei *Comuni parrocchiali* e quindi indipendentemente dalla gerarchia ecclesiastica. In varie tappe fu infine creata una *Chiesa cattolica cantonale*, che nel frattempo non gestisce solo il conguaglio finanziario tra i *Comuni parrocchiali*, ma viene interpretata sempre più come un'istanza ecclesiale che può agire anche in contrapposizione al vescovo e al suo ministero di governo.⁶

Perciò ancora oggi vige nella grande maggioranza dei Cantoni il sistema della «duplice gerarchia». Le *Chiese cantonali* e i *Comuni parrocchiali* amministrano indipendentemente da vescovi e parroci praticamente tutti i mezzi materiali a disposizione per scopi ecclesiali. Solo le fondazioni – che a volte

⁶ Sul tema cfr. E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche" im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 139 (1970), 3-42 e J. LISTL, *Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung. Das Verhältnis von Staat und Kirche im Kanton Luzern*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 160 (1991), 91-103.

posseggono qualche edificio di culto – in alcuni Cantoni rimangono sotto l’influsso del vescovo. In virtù della potestà sulla maggior parte delle risorse economiche, le *Chiese cantonali* e i *Comuni parrocchiali* esercitano un influsso molto forte sulla vita ecclesiale, sull’impiego del personale e sulla configurazione della pastorale. Le persone ivi impiegate non lavorano per incarico della Chiesa, ma sotto la propria responsabilità e secondo le proprie priorità. Certamente non è escluso che le *Chiese cantonali* o i *Comuni parrocchiali* si facciano consigliare dal vescovo diocesano o dal parroco, ma non sono obbligati a farlo. E anche se avviene una tale consultazione, i ruoli sono invertiti, come ha osservato il defunto vescovo di Lugano e rinomato canonista Eugenio Corecco:⁷ la gerarchia dà consigli alle istituzioni di diritto ecclesiastico statali, le quali successivamente decidono con autorevolezza. L’attuale vescovo di Basilea si è perciò paragonato, per quanto riguarda le sue competenze, alla Regina Elisabetta d’Inghilterra, una monarca costituzionale.⁸

III. LO SVILUPPO NEL XX SECOLO

Il filo rosso del presente studio consiste nel mostrare come, nel corso dei secoli, la Chiesa abbia dovuto continuamente far fronte alla tendenza a estromettere i beni ecclesiastici dalla sua competenza e a utilizzarli quale forza indipendente dalla gerarchia ecclesiastica. Tranne che per la Svizzera, la Chiesa è riuscita quasi completamente a impedire o a superare la concorrenza proveniente da un secondo potere, il quale dispone dei beni ecclesiastici.

Nell’ultimo capitolo del suo studio, l’Autore analizza la posizione della canonistica del ventesimo secolo sul problema in questione. Per quanto riguarda la collaborazione di laici all’amministrazione patrimoniale, il CIC/1917 era impostato molto sulla difesa, anche a causa degli avvenimenti illustrati. Griching mostra che il sistema beneficiale, già piuttosto superato all’epoca, è stato introdotto dal legislatore nel CIC/1917, non da ultimo per sottolineare la volontà della Chiesa di possedere e amministrare i suoi beni indipendentemente dall’autorità civile e secondo i suoi propri principi. Anche le norme sulle fabbricerie o sul consiglio diocesano per gli affari economici erano gravate da una posizione difensiva riguardo alla collaborazione dei laici, per impedire l’istaurarsi di una forza indipendente dalla gerarchia ecclesiastica all’interno della Chiesa.

Prima di parlare del CIC attuale, l’Autore analizza le affermazioni del Concilio Vaticano II che stanno a fondamento delle norme vigenti sul diritto

⁷ Sul tema cfr. M. GRICHTING, *Le diffide profetiche di Eugenio Corecco in riferimento ad evoluzioni odierne del diritto ecclesiastico svizzero*, in *Metodi, fonti e soggetti nel diritto canonico*, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, pp. 242-252.

⁸ Sul tema cfr. K. KOCH, *I sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca e l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Un’analisi teologica della situazione attuale*, «Ius Ecclesiae» 13 (2001), 49-70.

patrimoniale ecclesiastico. A partire dalle fonti, egli illustra il rinnovamento del diritto patrimoniale ecclesiastico e, in modo particolare, il superamento del sistema beneficiale. In tutto ciò egli constata tuttavia che non è cambiato il principio della sovranità della gerarchia ecclesiastica nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Lo stesso vale per la questione del giudizio del Concilio sulla partecipazione dei laici all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Qui, come anche nella legislazione post-conciliare, si nota senz'altro un cambiamento nel tono. È però altrettanto chiaro che non ci sono segni che il Concilio abbia voluto delegare l'amministrazione dei beni ecclesiastici ai laici. Ciò che il Vaticano II ha sì auspicato è che alcuni di loro, soprattutto gli esperti in questioni economiche e legislative, siano invitati a prestare aiuto – con la loro competenza specifica – alla gerarchia ecclesiastica nell'amministrazione patrimoniale.

Dalle fonti sulla preparazione del CIC l'Autore elabora un'esposizione sulla domanda della potestà sui beni ecclesiastici a livello di diocesi e parrocchia, che ci interessa qui. Come menzionato all'inizio, Grichting illustra che su ambedue i livelli è la gerarchia ecclesiastica, cioè il vescovo o il parroco, a essere determinante nell'amministrazione dei beni. Ma l'Autore segnala anche che la riforma del CIC ha affiancato questi ministri con i consigli per gli affari economici e (a livello diocesano) gli economisti quali strutture o persone incaricate di impedire un'azione sregolata delle relative autorità. Nella storia non si è verificato solo il problema dell'impedimento della gestione dei beni alla gerarchia. Conosciamo anche casi di vanagloria o di perdite patrimoniali causate da incompetenza o noncuranza degli amministratori. L'Autore evidenzia come il legislatore sia riuscito a stabilire un difficile equilibrio: da un lato si doveva mettere accanto ai vescovi e ai parroci un aiuto competente per la gestione delle questioni patrimoniali; dall'altro ciò non doveva portare alla creazione di un tipo di governo alternativo o di un organo che potesse bloccare le relative autorità nel loro impegno pastorale.

CONCLUSIONI

L'Autore riassume le lezioni che ci offre l'analisi storica dello sviluppo del diritto patrimoniale ecclesiastico in tre tesi conclusive. A tale scopo egli fa leva su tre canoni del diritto patrimoniale del CIC, evidenziandone il significato fondamentale.

Si tratta anzitutto del principio fissato nel c. 1279 § 1, e cioè che il capo di una persona giuridica è anche il suo amministratore patrimoniale. L'analisi storica mostra come la Chiesa abbia sempre avuto la consapevolezza di tale «principio generale», come si è espresso il gruppo di studio preliminare «De bonis ecclesiasticis» nell'elaborazione del CIC/1983. Lo studio di Grichting mostra con grande lucidità e ricchezza di dati come, se si abbandona questo

principio – almeno a livello di diocesi e di parrocchia –, le conseguenze per la Chiesa possano essere gravi.

La seconda tesi apporta, in un certo senso, un correttivo alla prima: dato che i capi o gli amministratori delle persone giuridiche ecclesiastiche sono solo delle persone, alle quali qualche volta può mancare una specifica competenza economica e giuridica, il legislatore ha stabilito la norma generale secondo cui l'amministratore patrimoniale di persone giuridiche pubbliche deve chiedere consiglio (cfr. c. 1280). Anche questo è senz'altro frutto di un'esperienza storica.

Nella terza tesi l'Autore riassume la posizione della Chiesa in merito alla problematica della potestà sui beni ecclesiastici, e lo fa richiamando il c. 1282: «Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto». Infatti, tutti i conflitti intorno ai beni ecclesiastici illustrati dallo studio di Grichting hanno in ultima analisi a che fare con singoli o con gruppi – siano essi sacerdoti o laici – che non hanno amministrato i beni a disposizione per scopi ecclesiali in nome della Chiesa, ma in nome proprio, secondo le proprie idee e sulla base di un diritto indipendente dalla Chiesa. A questo punto l'Autore cita il Concilio Vaticano II. Esso aveva insegnato che «è di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori» (GS 76). L'amministrazione dei beni ecclesiastici non deve perciò mai avvenire in nome proprio, ma in nome della Chiesa. Amministrando i beni ecclesiastici non in nome della Chiesa, ma in proprio nome, si tende a seminare «zizzania». Una *divisione dei poteri* – ad esempio tra la gerarchia che guida la Chiesa, e i laici che amministrano i beni ecclesiastici – non è prevista dal diritto canonico. Un'amministrazione patrimoniale in nome della Chiesa è necessaria, affinché all'interno della Chiesa tra i sacerdoti e i laici ci sia quella «diversità di ministeri ma unità di missione» (AA 2) proclamata dal Vaticano II.

Lo studio di Grichting merita quindi un grande plauso, per l'ampiezza della ricerca svolta, per il rigore e al contempo l'amenità con cui ha saputo presentare un argomento complesso, ma soprattutto per la perspicacia con la quale ha messo in luce gli aspetti più problematici – a volte chiaramente anomali – del modo con cui è stata – e a volte è ancora – esercitata la potestà sui beni ecclesiastici. Egli ha così evidenziato come la questione della potestà sui beni ecclesiastici sia veramente decisiva, affinché la Chiesa possa svolgere la sua missione senza ingerenze statali, e senza l'interferenza di una «seconda gerarchia» costituita da laici che si servono della potestà sui beni

ecclesiastici. Ingerenze o interferenze che ne limiterebbero la libertà e potrebbero giungere a stravolgerne la struttura fondamentale stabilita dal suo divin Fondatore.

ARTURO CATTANEO